

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 di modifica dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 per la richiesta del trattamento di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il giorno 23 del mese di giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

la società **ORASESTA SPA**, rappresentata dal Sig. Nicola Amoruso e dal Sig. Massimo Guidali, assistita da Confcommercio Imprese per l'Italia Busto Arsizio e Medio Olona, nella persona del Sig. Massimo Merlo,

e

Filcams CGIL, rappresentata dal Sig. Sandro Pagaria;


Fisascat CISL, rappresentata dal Sig. Salvatore Carofratello;

UiltuCS, rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino;

per l'esame dell'istanza di proroga della cassa integrazione in deroga formulata ai sensi dell'art. 70 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 dalla società Orasesta Spa, con sede legale in Milano (MI), Via Oslavia 17/8, appartenente al settore del *Vending*, partita IVA 07621050157, CF 00761070168, che applica il CCNL TERZIARIO Confcommercio del 30 marzo 2015.

Premesso che

- 1) Orasesta Spa opera nel settore della ristorazione automatica offrendo bevande calde, fredde e snack ai propri clienti costituiti da aziende private e pubbliche, istituti scolastici, studi professionali e comunità in genere;
- 2) Orasesta Spa è presente sul territorio nazionale con le sue n. 9 Filiali/Sedi ubicate in n. 5 Regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e Lazio), nelle Province di Padova, Varese, Milano, Vercelli, Cuneo, Torino, Savona e Roma;
- 3) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata da Orasesta Spa il giorno 9 giugno 2020 mediante pec, ai sensi dell'articolo 70, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con la quale sono state informate le OO.SS. Nazionali dell'esigenza di prorogare l'intervento della cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i n. 313 lavoratori dipendenti della Società;
- 4) le Parti hanno già sottoscritto un Verbale di Accordo in data 22 aprile 2020 con riferimento all'emergenza covid-19 nazionale e la Società ha già presentato in data 13 maggio 2020 domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga secondo le procedure telematiche previste dal Ministero del Lavoro;
- 5) per effetto dei decreti e delle ordinanze emanate dal Governo e dalle Regioni contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia da covid-19, le Parti hanno esaminato l'evoluzione della situazione aziendale creatasi in seguito all'emergenza sanitaria che ha causato una drastica riduzione e/o sospensione delle attività con conseguente diminuzione del fatturato che, peraltro, continuando nel tempo, induce a prorogare di ulteriori n. 5 settimane l'intervento della cassa in deroga alle scadenze dei periodi inizialmente definiti nel Verbale di Accordo 22 aprile 2020: infatti, perdurando la riduzione/sospensione dell'attività di molti clienti della società, persiste una significativa riduzione del consumo dei prodotti erogati dai distributori automatici installati presso i medesimi clienti;



- 6) il protrarsi delle predette conseguenze economiche negative rende indifferibile la proroga della riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nelle unità produttive secondo le modalità indicate nella Tabella Allegato 1. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nelle unità produttive di appartenenza;
- 7) per le ragioni di cui al punto 5), la Società, al fine di evitare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo ovvero procedure di licenziamento collettivo, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale di cui all'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) le Parti, nel convenire che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla proroga della Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 70 del Decreto Legge del 19/05/2020 n. 34;
- c) la causa per la quale si richiede la proroga dell'intervento della cassa integrazione in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale";
- d) la società presenterà domanda di proroga della cassa integrazione in deroga secondo le procedure telematiche previste dal Ministero del Lavoro di cui alla circolare n. 8 del 08/04/2020, allegando il presente accordo sindacale e compiendo tutti i successivi atti al fine di assicurare la liquidazione direttamente da parte dell'INPS delle corrispondenti indennità ai lavoratori interessati;
- e) il ricorso alla proroga della cassa integrazione in deroga per n. 5 settimane interesserà tutto il personale in forza e comporterà una riduzione temporanea dell'attività lavorativa a 8 ore settimanali (= n. 32 ore di riduzione settimanale) per i seguenti periodi:
 - dall'8 giugno all'11 luglio 2020, per complessive n. 5 settimane per le Filiali /Sedi ubicate nelle Regioni Piemonte, Liguria e Lazio, per un totale di n. 137 lavoratori;
 - dal 6 luglio all'8 agosto 2020, per complessive n. 5 settimane per le nostre Filiali/Sedi ubicate nelle Regioni Lombardia e Veneto, per un totale di n. 176 lavoratori.Le modalità di attuazione delle riduzioni dell'orario di lavoro a 8 ore settimanali, rispettivamente per complessive n. 32 ore settimanali di riduzione, sono uguali nelle diverse filiali/sedi e sono indicate nella tabella allegata al presente accordo (Tabella Allegato 1);
- f) i lavoratori, a parità di mansioni, subiranno una riduzione dell'orario di lavoro, con fruizione dell'ammortizzatore sociale, a rotazione e secondo principi di equità;
- g) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e concordano sulla richiesta di proroga dell'intervento della cassa integrazione in deroga, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, a decorrere dall'8 giugno 2020 con le modalità indicate al punto e) del presente accordo;
- h) la Società dichiara che preliminarmente alla allocazione in CIGD ha dato luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non ancora goduti alla data del 31/12/2019;
- i) in considerazione del fatto che non è stato previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, nel periodo di CIGD, la Società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, la 14^a e/o 13^a mensilità per i ratei già maturati e/o quote di TFR accantonate e non destinate ai Fondi Pensione integrativa il TFR;
- j) la Società si impegna a trasmettere mensilmente alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente Accordo e alle organizzazioni territoriali delle medesime che ne facciano richiesta il consuntivo, per ciascuna Filiale, delle ore di cigd e il numero di lavoratori interessati;




- k) la Società si impegna ad autorizzare, su richiesta delle OO.SS. territoriali, lo svolgimento di assemblee presso le proprie filiali al solo fine di illustrare il contenuto del presente accordo;
- l) la Società si impegna altresì, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- m) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- n) la Società si impegna a trasmettere all'INPS mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto,

p. ORASESTA SPA



p. OO.SS. NAZIONALI



p. l'Associazione del Datore di Lavoro

